CITTÀ DI ALBIGNASEGO



Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281 Partita IVA: 00939330288 VI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - Ufficio Sport -

Via Milano, 7 35020 – Albignasego (PD)

Allegato alla DGS6 -22/2022 Prot. n. del Convenzione per la gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale CAMPO SPORTIVO DI SAN GIACOMO il COMUNE DI ALBIGNASEGO, con sede in Albignasego (PD), via Milano n. 7, Codice Fiscale n. 80008790281, rappresentato da ______ in qualità di Responsabile del VI Settore "Servizi alla presona e alla famiglia", nominato con decreto a firma del Sindaco, n.23 del 31.05.2022, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Albignasego, in seguito denominato "Comune"; l'Associazione Sportiva ______, con sede legale a ______ Premesso che il Comune di Albignasego è proprietario dell'impianto sportivo di San Giacomo, classificato ai sensi del vigente Regolamento comunale come impianto sportivo di interesse primario, privo di rilevanza economica; In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____ ed alla successiva determinazione del Responsabile del VI Settore "Servizi alla presona e alla famiglia" n. del con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come Gestore; Tutto ciò premesso, SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 – Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione Il Comune di Albignasego affida in gestione all'Associazione Sportiva come in premessa identificata e denominata Gestore, l'impianto sportivo dedicato al giuoco del calcio ubicato nel Quartiere San Giacomo in via n. e costituito da 2 campi da calcio illuminati (di cui 1 per allenamento), un edificio da destinare a bar/spogliatoio/deposito, area parcheggi, per una superficie complessiva di circa 13.500 mq.L'impianto sportivo comunale viene concesso per la sola pratica sportiva del giuoco calcio e in uso esclusivo del gestore. Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna. La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento del suddetto impianto sportivo alle condizioni stabilite nel presente atto, nel progetto tecnico – organizzativo registrato al prot. n. e nell'avviso pubblico prot. n. del , nella L.R. n. 8 del 11/05/2015 e nel Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.05.2020 – in seguito denominato "regolamento" – che il Gestore dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati nonché nel Piano di utilizzo e nel Piano di conduzione tecnica allegati alla presente Convenzione, rispettivamente alle lettere B) e C). La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio e, solo strumentalmente a questa, anche quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura

dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il Gestore riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate dal 3° Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio" al Gestore previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il Gestore a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente Convenzione avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal fino al .

Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del Comune al Gestore avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al Gestore di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il Comune.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il Comune procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del Comune.

Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo

Ai sensi della L.R. n. 8/2015, art. 27, comma 5 e in accordo con il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/05/2020, l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, sono definite dal Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), cui si fa rinvio.

È a carico del Gestore la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio.

Il Gestore deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

È fatto divieto al Gestore di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 6 – Utenze

Sono a carico del Gestore gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto. Il Gestore provvederà, a sua cura e spese, ad intestarsi le relative utenze, fatto salvo eventuali impedimenti dell'ente erogatore, entro il termine di 90 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo

Sono a carico del Gestore:

- 1) la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo, che con il presente atto il Comune affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come specificato all'art. 9;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il

Gestore dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al Gestore. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Gestore dovrà dare comunicazione tempestiva al Comune con nota scritta;

- 3) il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il Gestore è tenuto alla verifica al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il Gestore dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al Comune e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 4) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Si richiede a) di incaricare un addetto alla verifica e registrazione, su apposito libretto, dello stato dei presidi antincendio presenti nella struttura (vie di fuga, uscite di sicurezza, impianti di estinzione vari, luci di emergenza, ecc.); b) di osservare la normativa in merito agli obblighi di dotazione ed impiego di apparecchi defibrillatori disposta dall'art. 7. comma 11 del D.L. 158/2012 convertito nella L.189/2012, i decreti del Ministero della Salute del 24-04-2013 e del 26-06-2017, la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2847/2014; in particolare, in caso di gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ovvero di attività sportive con modalità competitiva/agonistica di prestazione, si impegna ad effettuarle solamente in presenza di un apparecchio defibrillatore funzionante e di una persona debitamente formata alla sua utilizzazione. Il rapporto tra il Comune ed il Gestore si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- 5) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del Comune, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Il Gestore dovrà comunicare all'Ufficio Sport il nominativo del responsabile della struttura e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione unitamente al documento di valutazione dei rischi.

Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo

Il Gestore, per l'uso previsto con la presente Convenzione e tenuto conto che è oggetto della presente Convenzione un servizio con forte valenza sociale come previsto dallo Statuto comunale e dal Regolamento vigente in materia di uso degli impianti sportivi, verserà al Comune, entro il mese di novembre di ogni anno, in un'unica soluzione presso il Servizio Tesoreria comunale, il canone annuo, pari a € ______, oltre IVA se e in quanto dovuta.

In considerazione della forte valenza sociale, come sopra precisato, e del fatto che l'impianto sportivo è classificato come privo di rilevanza economica e che la gestione va assistita dall'Amministrazione comunale, non essendo in grado di sostenersi da sola non producendo reddito, il Comune, a fronte della corretta gestione dell'impianto sportivo, eroga un contributo annuale pari a € ______, oltre IVA se e in quanto dovuta, a parziale copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute dal Gestore.

Il contributo per la gestione sarà erogato dall'Ufficio Sport in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale della gestione dell'impianto sportivo.

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport il rendiconto annuale che consiste in una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, con i seguenti dati:

- 1) eventuale numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate, come da autorizzazione comunale di cui all'art. 15;
- 2) ore di utilizzo da parte del Gestore;
- 3) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 - a) spese di gestione regolarmente documentate;
 - b) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti dai servizi di supporto, applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Comune;
 - c) prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati;
 - d) prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
 - e) rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dal gestore;

- f) tenuta ed aggiornamento del registro manutenzioni;
- g) idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.

Qualora il Presidente dell'associazione sportiva costituente il Gestore sia sostituito per qualsiasi ragione con altro Presidente, quest'ultimo si rende obbligato ad osservare, in virtù della carica acquisita, le condizioni contenute nella presente Convenzione.

L'erogazione del contributo per la gestione non esclude l'accesso del Gestore ad ulteriori contributi messi a bando annualmente dal Comune di Albignasego.

Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il Gestore è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al Gestore.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il Gestore dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne gli impianti e le aree pertinenti usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del Gestore.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Gestore può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio tecnico competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al Gestore per detti interventi.

È fatto obbligo al Gestore di segnalare tempestivamente al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal Gestore il Comune può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Art. 10 - Migliorie

Il Gestore, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria, volti a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il Comune potrà riconoscere al Gestore una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari al 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del Comune e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al Gestore.

Art. 11 - Poteri e obblighi del Comune

Il Comune, attraverso l'Ufficio Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al Comune, o a un suo delegato, è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione, in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni, l'Ufficio Sport inoltrerà al Gestore apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 12 – Referenti

Referenti del Comune per il Gestore sono il Responsabile dell'Ufficio Sport o suo delegato, a cui il gestore si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, ed il Responsabile del Settore 3° – Gestione del Territorio e Patrimonio o suo delegato, per qualsiasi problema di natura tecnica e manutentiva relativo agli impianti.

Per	il	Gestore il	l referente	è	il	sig.	

Art. 13 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio Sport, peraltro, potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici; il gestore per le predette finalità si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

Art. 14 - Riserve

Il Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), definisce le riserve in merito all'utilizzo dell'impianto sportivo a favore dell'Amministrazione Comunale, cui si fa rinvio.

Il Comune si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo, qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

Art. 15 - Pubblicità e segnaletica

Il Gestore, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il Gestore dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il Gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il Gestore è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia del Piano di utilizzo dell'impianto sportivo, al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 16 - Divieto di subconcessione

II Gestore non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun impianto sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal Gestore o per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune.

Art. 17 – Servizi di supporto

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), Legge 25 agosto 1991 n. 287.

II Gestore dovrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme vigenti in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Eventuali utili devono essere rendicontati al Comune e devoluti completamente a favore dell'attività sportiva del Gestore.

Il Gestore può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici; a tal fine il Gestore dovrà acquisire il preventivo parere positivo del 3° Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio", anche in riferimento allo spazio da adibire a punto ristoro, nonché eventuali certificati ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Gli introiti derivanti dal canone annuo per l'utilizzo degli spazi concessi per la collocazione di distributori automatici dovranno risultare nel rendiconto di gestione quali introiti a parziale copertura dei costi di gestione.

Stessa procedura vale comunque per altri servizi di supporto.

Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di supporto sono operanti limitatamente al periodo di gestione e non sono trasferibili essendo vincolate alla durata temporale e alla validità della presente Convenzione.

In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del Gestore.

Il gestore si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 18 - Penali e Cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa, e ciò a suo giudizio insindacabile, attraverso il proprio Ufficio Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal contributo per la gestione.

Il Comune, qualora il Gestore si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al Gestore e trattenendo dal contributo per la gestione, quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del Gestore o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del Comune ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

Art. 19 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza - Recesso

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del Gestore, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti in tutto o in parte o non sono eseguiti a regola d'arte, con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal 3° Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio";
- il Gestore ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di decadenza della Convenzione, il Gestore dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Gestore intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco; in tal caso il Comune tratterrà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal Gestore ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

Art. 20 – Diritto di revoca da parte del Comune

Il Gestore dichiara e riconosce che compete al Comune di Albignasego, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Gestore dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al Gestore medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 21 - Responsabilità e Assicurazioni

Il Gestore, sottoscrivendo la presente Convenzione, si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al Gestore quale soggetto giuridico.

Il Gestore ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza dovrà essere operante pe	r tutta la durata della Co	onvenzione, sollevando	il Comune da ogni	tipo		
di responsabilità in costanza della	presente Convenzione.	, ed è stata stipulata	con la compagnia	ı di		
assicurazione	- Agenzia	n	del	_ ed		
ha le seguenti caratteristiche:						
1. massimale unico non inferiore a € 1.000.000.00:						

- 2. coprire tutte le attività svolte dal Gestore, nulla eccettuato o escluso;
- 3. il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il Comune devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il Gestore ha stipulato	con la compagnia	di assicurazione	– Agenzia	la		
polizza infortuni n	del	a favore	dei propri tesserati e collaboratori che uti	lizzano		
l'impianto in gestione, con le seguenti caratteristiche:						

- 4. caso morte per 400.000,00 €;
- 5. invalidità permanente per 400.000,00 €.

Il Gestore si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 22 - Personale dipendente e osservanza al Codice di comportamento

Il Gestore dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il Gestore dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020. A riguardo si dà atto che il Comune di Albignasego ha trasmesso al Gestore copia del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego" per una sua più completa e piena conoscenza. Il Gestore si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Albignasego, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Gestore il fatto e assegnato un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 23 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del Gestore. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del Gestore.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sport.

Art. 26 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

- A) Estratto di mappa catastale
- B) Piano di utilizzo
- C) Piano di conduzione tecnica
- D) Modalità e caratteristiche della manutenzione ordinaria che le parti sottoscrivono per la piena ed incondizionata accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Comune	IL Gestore		
PER IL COMUNE DI ALBIGNASEGO	PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA		
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE	IL PRESIDENTE		
()	(sig)		

Allegato A) alla Convenzione Estratto di amppa catastale da inserire

Gestione ed uso di impianto sportivo comunale

PIANO DI UTILIZZO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Disciplina d'uso

Il presente Piano disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Art. 2 - Destinatari e utilizzo

Gli impianti sportivi comunali sono destinati ad uso sportivo sia dilettantistico-amatoriale sia agonistico. In particolare il Gestore, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, si impegna a consentire l'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, per i generi di sport in esso praticabili, alle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o in concessione a terzi, dell'impianto sportivo, anche per manifestazione di natura non sportiva, per un massimo di 10 (dieci) giornate annue, ovvero 20 (venti) mezze giornate annue, con congruo preavviso, non inferiore a 10 giorni, al fine di non arrecare pregiudizio alle attività del Gestore.

Art. 3 - Tariffe d'uso e esenzioni

L'utilizzo dell'impianto sportivo avuto in concessione, alle società sportive indicate dall'Amministrazione Comunale, avviene senza oneri aggiuntivi per l'Ente ovvero a fronte dell'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese di gestione sostenute.

Art. 4 - Sospensione o rinvio attività sportiva

Il Comune si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo che è di sua proprietà.

Art. 5 - Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Piano è affidata all'Ufficio Sport, il quale può avvalersi di personale preposto alla vigilanza.

CAPO II - NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 - Utilizzo ed accesso

A) Utilizzo ed accesso

- 1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
- 2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
- 3. È vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.
- 4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
- 5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione e, a richiesta da parte della Direzione degli impianti, lo devono esibire.
- 6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto, è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.

- 7. Il gioco del Calcetto (calcio a cinque, calcio a sette) è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.
- 8. È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.
- 9. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.
- 10. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.
- 11. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- 12. L'accesso agli spogliatoi è consentito fino a 30 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23.30.
- 13. Ai frequentatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.
- 14. È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o Bar.
- 15. È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.
- 16. È vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.
- 17. È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.
- 18. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.
- 19. Il Gestore si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.
- 20. La manutenzione ordinaria del verde deve prevedere almeno 12 sfalci annui.
- 21. La praticabilità dei campi di calcio per allenamenti e partite amichevoli è stabilita dal gestore dell'impianto. La decisione in merito alla praticabilità dei campi di calcio per partite di campionato dilettantistiche di qualsiasi serie spetta al gestore.

B) Impianti e attrezzature

- 1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
- 2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.
- 3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
- 4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.

Art. 7 - Orari

Il Gestore si impegna a rendere fruibile l'impianto sportivo, per l'utilizzo per le attività sportive del Gestore stesso nonché per gli altri casi previsti nel presente Piano, dalle ore 14,00 alle ore 23,00 dal lunedì al venerdì,

eccetto 15 giorni all'anno per ferie o giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica prioritariamente per partite e manifestazioni.

Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato.

Art. 8 - Danni

Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione.

I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale o i gestori delle spese sostenute per il loro ripristino. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

CAPO III - RESPONSABILITÀ

Art. 9 - Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo IV - SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Piano comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da \in 50,00 a \in 1.000,00.

Quando le norme del presente Piano dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Sport.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale e/o le Forze di Polizia potranno procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a giorni 15.

Nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto sportivo per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

- lesioni a personale in servizio presso l'impianto;
- spaccio di stupefacenti;
- furto con o senza scasso.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto del Comune di Albignasego al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Rinvii

Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano, fa fede la convenzione stipulata con il gestore dell'impianto.

Gestione ed uso di impianto sportivo comunale

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

II seguente Piano precisa gli adempimenti, servizi ed interventi a carico del Gestore per la corretta gestione del complesso sportivo in gestione.

II Gestore deve provvedere, preliminarmente all'avvio della gestione o entro i termini diversamente disposti nella convenzione, a:

- a) affidare la manutenzione degli impianti a ditte abilitate ai sensi dell'art.3 del D.M. n. 37/2008;
- b) nominare il responsabile della gestione generale;
- c) nominare il <u>terzo responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici</u> ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/1993 e a produrre copia dell'atto di assunzione di responsabilità;
- d) nominare il <u>referente della società per la sicurezza</u> nella gestione dei servizi ed interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dall'Allegato XVIII "Gestione della sicurezza" del D.M. 19/8/1996, dall'art. 19 "Gestione della sicurezza" del D.M. 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e 1'esercizio degli impianti sportivi" e dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.;
- e) fornire i nominativi, di cui ai precedenti punti b), c), d) entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- f) effettuare informazione e <u>formazione dei volontari</u> relativamente ai rischi presenti nello specifico ambiente:
- g) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato specifichi corsi di formazione per gli addetti alle emergenze corsi di tipo B) di 8 ore, ai sensi del D.M. 10/03/1998 ed i successivi corsi di aggiomamento periodico;
- h) nominare un adeguato numero di volontari ai quali far frequentare o che abbiano frequentato <u>corsi di primo soccorso</u>, secondo i disposti di legge in materia, ed i successivi corsi di aggiomamento periodico;
- i) incaricare un <u>addetto alla verifica</u> e registrazione, su apposito libretto, dello stato dei <u>presidi antincendio</u> presenti nella struttura. (vie di fuga, uscite di sicurezza, impianti di estinzione vari, luci di emergenza, ecc);
- 1) redigere e tenere aggiornato il "Piano di emergenza e valutazione del rischio incendio";
- m) provvedere a tutte le necessarie <u>omologazioni</u>, in proprio o attraverso le Federazioni o Comitati, comprese le operazioni per mantenere i diversi impianti in perfetto stato d'efficienza ed omologazione secondo le indicazioni delle medesime Federazioni per le discipline praticate;

Al Gestore fanno carico i seguenti obblighi:

- 1. la <u>manutenzione ordinaria</u> dell'immobile e dei relativi impianti ed attrezzature, così come definita dall'art. 1576 del Codice Civile, deve essere svolta a cura e spese del Gestore in modo tale che le strutture siano costantemente fruibili in condizioni di sicurezza; non è considerata manutenzione straordinaria quella per lavori che si rendano necessari per mancata o imperfetta manutenzione o per mancata tempestiva segnalazione al Comune di guasti ed inconvenienti di carattere straordinario;
- 2. la redazione di un <u>programma di interventi</u> di manutenzione ordinaria secondo un calendario pluriennale approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, con l'obbligo di presentare annualmente, a corredo del rendiconto economico finanziario della gestione, un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, con particolare attenzione alla manutenzione degli impianti tecnologici;
- 3. l'effettuazione dei suddetti controlli ed interventi preservando gli impianti in buono stato, in particolare tramite gli ordinari lavori di:
- manutenzione delle strutture sportive, comprese la fornitura dei materiali di consumo e di qualunque altro materiale necessario;
- manutenzione e riparazione di tutti gli <u>impianti</u> (idraulico, riscaldamento, elettrico, antincendio, etc.) a servizio dei fabbricati;
- riparazione e rifacimentto di tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; .
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni, ringhiere e cancelli;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, compreso il cambio di lampade, interruttori, punti presa, fusibili, esclusa la sola sostituzione di corpi illuminanti;

- verniciatura periodica di tutte le opere in ferro presenti;
- manutenzione e verifica periodica della funzionalita dell'apparecchio defibrillatore;
- 4. la <u>pulizia</u> ordinaria e straordinaria, secondo le necessità di mantenimento in decoro, di tutto il complesso sportivo, compresi aree di attività e spazi sia interni che esterni, svuotamento di cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità, riparazione e/o sostituzione dei cestini porta rifiuti danneggiati, manutenzione degli arredi presenti, con particolare attenzione e rispetto delle norme sanitarie ed igieniche. L'attivita di pulizia dovrà essere svolta in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, ed include la fornitura agli operatori degli indumenti, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari. I prodotti detergenti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici riportate nelle sehede tecniche relative ad ogni prodotto;
- 5. i rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ed è fatto divieto lasciare, alla fine dell'attività, rifiuti nel campo da gioco;
- 6. interventi di disinfestazione e di derattizzazione, ove necessari;
- 7. pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno una volta all'anno, nei periodi di sospensione dell'attività;
- 8. la <u>pulizia</u> periodica, anche con l'utilizzo di macchine spurgo fogne, di pozzetti di ispezione, caditoie e <u>linee fognarie bianche e nere</u>;
- 9. la manutenzione delle aree verdi (in numero non inferiore a n.6 sfalci annui) comprese la tosatura di siepi e arbusti e la potatura di degli alberi;
- 9. la <u>custodia</u> degli impianti sportivi negli orari di apertura ed il loro rispetto;
- 10. la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- 11. le <u>pratiche autorizzatorie o tecniche</u> richieste per il corretto funzionamento degli impianti sportivi;
- 12. il mantenimento del complesso sportivo in perfetto stato di <u>efficienza e conservazione</u>, compresi gli interventi non specificati nell'elenco di cui sopra ma necessari per poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo;
- 13. la gestione del complesso a mezzo di personale dotato della necessaria capacità ed esperienza e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in qualità di gestore e datore di lavoro ai sensi del D.M. 09.04.2008, n. 81;
- 14. l'<u>assistenza ai Referenti comunali</u> inviati per il controllo delle condizioni di utilizzo e manutenzione, consentendo il libero accesso a tutti i locali.

II Comune si riserva di prescrivere, in ogni caso e con l'indicazione dei termini di esecuzione, l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e per i quali il Gestore risultasse inadempiente.

MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero impianto sportivo sono a carico del Gestore, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione, a carico del Gestore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- h) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- i) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- j) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- k) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- l) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
- m) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico del Comune;
- n) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti;
- o) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- p) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- q) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- r) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- s) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- t) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- u) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
- v) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91 e s.m.i., dal D.P.R. 412/93 e s.m.i., dalla Legge 46/90 e s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 74/2013;
- w) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.